



COMUNE DI GORIZIA

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ART.1.

Sono istituite presso il Comune di Gorizia cinque Commissioni consiliari, con competenza nei seguenti settori:

1. affari generali, decentramento, minoranza etnica;
2. affari economici, bilancio e programmazione;
3. gestione del Territorio, LL.PP. urbanistica ed ecologia;
4. pubblica istruzione attività culturali sportive;
5. servizi sociali ed assistenziali.

Le Commissioni consiliari hanno carattere permanente e sono formate da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

Nella prima seduta successiva all'insediamento del Consiglio comunale vengono recepite le relative designazioni.

ART.2.

Le Commissioni consiliari sono organi consultivi con funzioni ausiliarie dell'Amministrazione comunale. Si esprimono su tutte le materie e gli argomenti rientranti nelle competenze dell'Amministrazione, sia di propria iniziativa o con riferimento ad argomenti soggetti all'esame del Consiglio o della Giunta comunale, sia su specifica richiesta da parte dei suddetti organi.

I pareri delle Commissioni non hanno carattere obbligatorio né vincolante.

Le Commissioni normalmente non ricorrono alla votazione ma esprimono uno o più pareri o proposte. In caso di votazione – comunque dovuta per la nomina del Coordinatore, per la revoca dello stesso o in ogni circostanza in cui si ritenga di ricorrere al voto – ogni componente dispone di tanti voti quanti sono i Consiglieri comunali in carica del gruppo da esso rappresentato.

ART.3.

Le Commissioni durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale che le ha nominate ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso.

Si sciolgono altresì in caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio comunale per le cause previste dalla legge.

Le riunioni delle Commissioni consiliari sono convocate dal loro coordinatore, con avviso scritto, contenente l'elenco degli oggetti da trattare, spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve, parimenti, essere spedito all'Assessore delegato agli affari iscritti all'ordine del giorno, il quale può partecipare senza diritto di voto, salvo che non sia componente eletto della Commissione.

Il Sindaco, cui l'avviso di convocazione deve ugualmente essere spedito, ha diritto di partecipare a tutte le riunioni o di delegarvi uno o più Assessori, che non siano componenti eletti delle Commissioni, senza diritto di voto.

ART.4.

Ogni Commissione è presieduta da un Coordinatore che viene nominato fra i componenti della Commissione seguendo il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

Il Coordinatore dirige i lavori della Commissione e provvede alla convocazione della stessa. Le Commissioni si riuniscono almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Sindaco, dal Consiglio comunale, dalla Giunta Municipale o almeno da tre componenti la Commissione. In questi ultimi casi la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla data della richiesta. In caso di mancata convocazione provvede il Sindaco che ne riferisce al Consiglio.

ART.5.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione stessa, purché rappresenti la metà dei componenti del Consiglio comunale.

Le Commissioni possono invitare a partecipare alle singole riunioni, senza diritto di voto, persone estranee alla Commissione, in qualità di esperti o quali rappresentanti o dipendenti di enti od associazioni, categorie economiche, forze sindacali o comitati, riconosciuti, di cittadini.

Qualora un membro effettivo della Commissione sia impedito a partecipare ad una seduta della Commissione stessa, potrà parteciparvi, in sua vece, altro Consigliere comunale designato dal medesimo gruppo consiliare.

I lavori della Commissione sono assistiti da un funzionario tratto dall'organico del Comune o da un segretario eletto dalla Commissione fra i propri componenti, il quale redigerà un sommario processo verbale.

ART.6.

La prima convocazione della Commissione è fatta dal Sindaco o da Assessore da lui delegato, che la presiede sino all'elezione del Coordinatore.
